

## Indennità Mensile di Ateneo

L'indennità mensile di ateneo è stata istituita dal CCNL 27/01/2005 art. 41, comma 4 che ha previsto *"nell'ambito della contrattazione integrativa ed a valere sulle risorse del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale di cui all'art. 67 del CCNL 9/8/2000, al netto di quelle previste dal comma 1 lett. F), gli Atenei istituiranno un'indennità accessoria mensile, erogabile per dodici mensilità. Tale emolumento riassorbe e sostituisce le eventuale indennità già corrisposte con carattere di generalità"*;

L'indennità così istituita è confermata ed ulteriormente incrementata dai contratti nazionali successivi: con una quota pari allo 0,30% del monte salari dell'anno 2003 come previsto dall'art. 5, comma 2 del CCNL 2004/2005 e con un incremento pari allo 0,2% del monte salari 2005 ai sensi dell'art. 88, comma 3 del CCNL 2006/2009.

Lo stesso CCNL 2005, art. 10 comma 1 lettera E) recita: *"Tale emolumento riassorbe e sostituisce le eventuali indennità già corrisposte con carattere di generalità, e non è decurtabile se non in caso di sciopero"* chiarendo definitivamente che la percezione dell'indennità non è legata né alla presenza né alle prestazioni individuali. Inoltre l'articolo 83 del medesimo contratto cita espressamente l'indennità mensile fra le voci che compongono la struttura retributiva.

E' evidente che l'intenzione delle parti contraenti era quella di finalizzare quote di salario accessorio ad un'indennità fissa, ricorrente e generalizzata.

Al momento attuale il combinato delle leggi non dà la possibilità di cambiare l'utilizzo delle indennità anche se di carattere generale e fisso.

L'applicazione delle norme sul merito previste dal d.lgs 150/09 (titolo III) sono state rinviate al rinnovo contrattuale successivo all'emanazione della legge.

La legge 135/12 art. 5 comma 11 quinquies modifica in parte il dlgs 150 e comunque recepisce i vincoli previsti da altre leggi *((11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano piu' meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalita' dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-bis e' attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalita' stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.))*

La legge 141 (allegata) è molto chiara rispetto all'utilizzo dei risparmi e ancora di più lo è la legge 98/11 (allegata) dove si vede che i risparmi da utilizzare per applicare le norme previste dal dlgs 150 sono sottoposti ad un iter piuttosto complesso.

Rita Guariniello  
Segreteria Nazionale FLC Cgil

## ALLEGATI

### **d.lgs 141/11 Art. 6**

Norme transitorie

1 . La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di ontrattazione **collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009**. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, **possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.**

### **d.l. 98/11 art. 16**

#### **comma 4**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto possono adottare **entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di legislativo 30 marzo 2001, n. 165 razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e istrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari**

#### **comma 5.**

In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall' articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La restante quota e' versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN.

**Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo e' accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.** Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

#### **comma 6.**

I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative